

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 7730 DELLA RACCOLTA STATUTO

Art. 1

L'"ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA RICERCA TUMORI" (si può utilizzare anche l'acronimo A.R.R.T.), non lucrativa e di utilità sociale, è costituita ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460 e in conformità al dettato della Legge 266/91. Assume la forma giuridica di organizzazione di volontariato che le consente di essere considerata ONLUS.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Cesena, Via Cavalcavia n. 288. Il cambio di indirizzo nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifiche del presente atto costitutivo.

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata. Potrà essere sciolta su delibera dell'Assemblea.

Art. 4

L'Associazione si propone l'obiettivo di creare, promuovere, sostenere, coordinare tutte le attività e iniziative tese alla lotta contro il cancro e alla promozione della solidarietà sociale. In particolare stimola la prevenzione, anche mediante ambulatori propri o insieme ad altri; informa la popolazione con un proprio giornale, con la pubblicazione di materiale divulgativo a carattere socio-scientifico, con l'organizzazione di convegni scientifici, effettua prevenzione nelle scuole, concede borse di studio.

L'Associazione, nell'ambito degli scopi statutari, può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi istituzione pubblica o realtà privata, oppure associarsi con altre istituzioni e/o associazioni.

L'Associazione, laica e apolitica, svolge la propria attività attraverso le prestazioni spontanee e gratuite dei suoi aderenti.

L'Associazione potrà avvalersi anche di lavoratori dipendenti o prestatori di lavoro autonomo sia per il regolare funzionamento della propria attività che per qualificare o specializzare l'attività stessa.

Art. 5

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, bancaria, mobiliare e immobiliare ritenuta dall'organo amministrativo necessaria, utile ed opportuna per il raggiungimento dello scopo suddetto, potrà inoltre organizzare o partecipare a manifestazioni anche di carattere commerciale o produttivo per procacciare la raccolta fondi da erogare per gli scopi sociali. Tenendo presente che una funzione di carattere commerciale e produttivo avrà un'importanza marginale nell'attività generale. Resta comunque tassativamente escluso qualsiasi scopo di lucro pur provvedendo a raccogliere e amministrare fondi,

sottoscrizioni, lasciti, ecc. da Enti o privati.

Art. 6

Sono soci le persone di maggiore età o gli Enti che aderiscono volontariamente all'Associazione, rispettando e condividendone gli scopi, i principi e le modalità previsti dallo statuto e dai regolamenti interni.

L'ammissione all'Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda scritta recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione. L'iscrizione a socio decorre dalla data di deliberazione da parte del Consiglio (da effettuare entro 60 giorni di calendario per iscritto o al primo consiglio utile). In caso di non accettazione, il Consiglio Direttivo è tenuto a comunicare e motivare il diniego.

Art. 7

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, decisa dal Consiglio Direttivo. La quota annuale non è trasmissibile né rivalutabile, né ripetibile in alcun caso, neppure parzialmente (trattandosi di versamento a fondo perduto) e non consente alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'adesione del socio ha durata illimitata, salvo i seguenti casi:

- a) Decesso;
- b) Dimissioni;
- c) Espulsione;
- d) Morosità.

I soci possono dimettersi in qualsiasi momento con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Le dimissioni hanno valore dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il Consiglio Direttivo può decidere l'espulsione di un socio in presenza di gravi situazioni di contrasto con i principi dell'Associazione e gli interessi della stessa, nonché di gravi comportamenti di carattere morale e civile (art. 24 Cod. Civ.).

L'espulsione decorre dalla data di delibera del Consiglio e dovrà essere comunicata al socio escluso entro (trenta giorni) con lettera raccomandata e motivata, anticipata via fax, o e-mail, o telegramma.

Il socio decade automaticamente con il mancato pagamento della quota sociale annuale entro il termine stabilito. La decadenza, e la relativa data, viene deliberata dal Consiglio Direttivo che può stabilire un'eventuale proroga per il pagamento.

Nessun diritto può essere vantato dai soci receduti o decaduti.

La qualità di socio risulta dall'iscrizione all'apposito libro soci, sul quale verranno effettuate tutte le annotazioni relative ad ogni singolo socio.

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

4) il Collegio Sindacale;

5) i Proviviri, qualora l'Assemblea ne abbia deliberato la nomina.

Tutte le cariche sono gratuite salvo il diritto al rimborso delle spese effettuate in nome e nell'interesse dell'Associazione.

Art. 9

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno e vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, insieme al bilancio sociale.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 15 Dicembre di ogni anno.

I bilanci restano depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, e restano a disposizione di coloro che richiedono di poterli esaminare.

Art. 10

L'Assemblea è costituita dai Soci e le deliberazioni vincolano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Possono partecipare alle Assemblee con diritto di voto coloro che sono soci dal giorno in cui il Consiglio ha deliberato la convocazione dell'Assemblea. Ciascun socio ha diritto a un solo voto ed il socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare da altro socio, anche se componente del Consiglio, mediante delega scritta della quale deve farsi menzione nel processo verbale. Ogni socio può essere portatore, al massimo, di una delega.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo insieme al bilancio sociale, nonché del bilancio preventivo e tutte le volte che lo ritenga opportuno.

La convocazione dei Soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie viene effettuata dal Presidente. Può essere inoltrata, alternativamente, a mezzo: avviso scritto, telefax, sms, posta elettronica, avviso sul giornale dell'Associazione, pubblicazione sui quotidiani "Il Resto del Carlino" e "Corriere di Cesena", almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'adunanza e dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché la data e l'ora della seconda convocazione.

Le assemblee tanto ordinarie che straordinarie, sono valide:

a) in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati;

c) per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la maggioranza di un decimo dei Soci, presenti o rappresentati.

Le regole del funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da un apposito Regolamento di Esecuzione del presente Statuto, predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate per iscritto, almeno dieci giorni prima delle elezioni, personalmente dal Socio candidato o da tre Soci, previa accettazione dello stesso candidato. Il Consiglio ha facoltà di presentare una lista di candidati. I candidati devono essere Soci sin dalla data in cui il Consiglio ha deliberato la convocazione dell'Assemblea.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è composto da sette a nove Consiglieri, eletti tra i Soci.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, decesso o altre cause previste dal presente Statuto, di un Consigliere, viene chiamato a farne parte il primo dei non eletti e, in caso di non accettazione, gli altri in ordine di preferenze ottenute.

Il Consigliere assente per più di tre volte consecutive senza giustificazione viene considerato decaduto.

Il Consiglio viene convocato nella sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione viene fatta per iscritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione che sarà valida quando vi interviene la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio si redige sull'apposito libro, processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, nominato fra i membri del Consiglio.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio, tra l'altro, può:

- effettuare acquisti e alienazioni anche immobiliari;
- deliberare operazioni bancarie e finanziarie, senza alcuna limitazione all'infuori di quelle espressamente risultanti dallo Statuto o dalla Legge;
- assumere e licenziare personale fissandone il trattamento economico in base al contratto C.C.N.L.;
- concedere borse di studio finalizzate dagli scopi previsti dallo Statuto, fissandone i relativi importi;
- il Consiglio inoltre nomina il Comitato di Presidenza.

Art. 13

Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i suoi membri.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per due soli mandati consecutivi.

Spetta al Presidente:

- la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi, in giudizio ed in sede amministrativa;

- può nominare Procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente può essere revocato dal Consiglio con una mozione di sfiducia approvata a maggioranza dei Consiglieri eletti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Nei confronti dei terzi il solo intervento del Vice Presidente è prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 14

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni. Il Collegio elegge un Presidente al proprio interno.

Il Collegio Sindacale, in particolare:

- controlla l'Amministrazione dell'Associazione e la sua conformità alle norme di legge in merito stabilite;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture;
- predispose le relazioni al bilancio per l'Assemblea dei Soci.

Art. 15

Il Collegio dei Probiviri, qualora l'Assemblea ne abbia deliberato la nomina dura in carica tre anni, ed è composto da tre membri con il compito di affrontare e risolvere le problematiche e i conflitti tra i Soci, tra gli Organi dell'Associazione e i Soci, tra i componenti degli Organi dell'Associazione.

Art. 16

L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, allo scopo di individuare all'interno della propria mission, nuove aree di interesse socio-scientifico finalizzate alla realizzazione di nuovi obiettivi nonché per ottenere un più efficace svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi delle collaborazioni occasionali o continuative di esperti di provata competenza tecnico scientifica e di Istituzioni pubbliche e private.

Art. 17

Tutti gli incarichi svolti dagli Organi Sociali sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese sostenute in proprio, debitamente documentate ed autorizzate dal Presidente.

Art. 18

L'Associazione può assumere dipendenti anche in via continuativa e, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare di altri collaboratori.

Art. 19

Per meglio organizzare la propria attività e realizzare gli obiettivi statutari il Consiglio Direttivo predispose un Regolamento Interno Amministrativo, la cui definizione e modifica spetta allo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 20

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva derivanti dall'eccedenza di entrate sulle uscite;
- eventuali donazioni, lasciti, sussidi, ecc.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 21

Qualsiasi controversia che possa formare oggetto di compromesso, non sottoponibile o risolvibile dai probiviri, deve essere rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitro irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo sarà scelto dalla C.C.I.A.A.

Art. 22

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria costituita da almeno un decimo dei Soci, presenti o rappresentati per delega. L'Assemblea può nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri, e deliberare in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale ad altra organizzazione di volontariato operante nel medesimo settore.

Art. 23

Per tutto quanto non previsto e regolato dal presente Statuto, si rinvia alle norme in merito previste dal Codice Civile e dalle leggi sul Volontariato e sulle Onlus.

F.TO FRANCO URBINI, ANTONELLA ODIERNA NOTAIO, SIGILLO